



1969 1 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI-2 SEZIONE CIVILE

FN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.8011/14

Dott. Bruno BIANCHINI

- Presidente

Cron. 1969/1

Dott. Felice MANNA

- Consigliere

Rep.

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

C.C.16/7/2015

Dott. Milena FALASCHI

- Consigliere

Dott. Antonino SCALISI

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro dell'interno, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

AFN, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Diego Sperti, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Barbara Cataldi in Roma, corso Rinascimento, n. 11;

- controricorrente -

sanzioni
amministrative



avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 23 settembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 aprile 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«In data 20 maggio 2005 veniva notificata a FNA

ordinanza-ingiunzione n. 1458 del 2000 della Prefettura di Lecce, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 15.340,01 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

L'ingiunto proponeva opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con ricorso del 18 giugno 2005.

Ricevuta la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la Prefettura di Lecce provvedeva all'annullamento in autotutela della ordinanza opposta e all'archiviazione del procedimento, attesa la prescrizione dell'illecito amministrativo, denunciata dal ricorrente con l'atto di opposizione.



L'adito Giudice di pace di Tricase, con sentenza n. 32 del 2006, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite.

Con successivo atto di citazione notificato in data 23 maggio 2008, l' A ha convenuto in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo il ristoro del danno subito per l'emissione della menzionata ordinanza-ingiunzione, poi annullata in autotutela, con conseguente condanna al risarcimento del danno: patrimoniale, pari alle spese legali sostenute per il pagamento delle competenze legali in favore del proprio difensore nel giudizio di opposizione; e non patrimoniale, in ragione dello stress e del disagio emotivo sofferti.

Con sentenza depositata il 31 gennaio 2011, il Giudice di pace ha accolto la domanda, condannando il Ministero dell'interno al pagamento di euro 2.141,91 a titolo di danno patrimoniale e di euro 200 a titolo di danno non patrimoniale.

Pronunciando sull'appello del Ministero, il Tribunale di Lecce, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 settembre 2013, ha condannato il Ministero a corrispondere all' A la somma di euro 2.141,91, regolando le spese processuali del doppio grado.

An



Il Tribunale ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, giacché "tale voce di danno è stata solo genericamente dedotta ma è rimasta sfornita di ogni prova". Ha invece confermato il riconoscimento del diritto dell'ingiunto "al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla somma di euro 2.141,91 sborsata al legale". Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale ha rilevato che "la circostanza che il Giudice di pace del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione abbia compensato le spese di lite non riveste in questa sede alcun rilievo, sia perché tale causa si è conclusa con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere per l'intervenuta revoca dell'ordinanza, sicché il giudice non ha effettuato alcuna valutazione di merito che potesse incidere sulla regolamentazione delle spese, sia perché - in questa sede - la ripetizione delle spese sostenute viene richiesta a titolo risarcitorio".

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell'interno ha proposto ricorso, con atto notificato il 1° aprile 2014, sulla base di due motivi.

L'intimato ha resistito con controricorso.

Ad avviso del relatore, sono da respingere le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa del controricorrente: sia perché l'atto di impugnazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "An".



contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, nel rispetto della prescrizione di cui al n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ.; sia perché i motivi di censura sono articolati nell'osservanza del requisito di specificità, completezza e riferibilità alla pronuncia impugnata, e recano l'indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza che si ritengono in violazione di legge.

Il primo motivo - con cui si deduce violazione degli artt. 2043 e 2909 cod. civ. - appare fondato.

Con l'attuale richiesta risarcitoria a titolo di danno patrimoniale, l'A ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per promuovere il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Sennonché, poiché il giudizio presupposto - quello di opposizione all'ordinanza-ingiunzione - si è concluso con una pronuncia, divenuta definitiva, di cessazione della materia del contendere e di compensazione tra le parti delle spese di lite, l'ingiunto, che lamenta l'illegittimità dell'azione amministrativa, non può più chiedere, in un autonomo e successivo giudizio, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle spese di lite sostenute nella precedente controversia, ostandovi il giudicato sulla compensazione delle spese.



L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo mezzo, con cui si lamenta violazione degli artt. 324 e 92 cod. proc. civ.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto, apparendo manifestamente fondato».

Letta la memoria del controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che i rilievi critici contenuti nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio non sono idonei a condurre a diversa soluzione;

che, infatti, una volta definita l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione con una pronuncia, passata in giudicato, di cessazione della materia del contendere (nella specie, per avere la P.A. provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta e all'archiviazione del procedimento sanzionatorio) e di compensazione tra le parti delle spese processuali, la parte privata non può, in separato giudizio, pretendere il rimborso delle spese sopportate per la propria difesa nel giudizio di opposizione a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 cod. civ., neppure prospettando la lesione del proprio interesse legittimo all'efficienza



dell'azione amministrativa (cfr. Cass., Sez. III, 8 gennaio 2004, n. 88);

che in questa direzione milita la considerazione che la regolamentazione delle spese processuali - corollario della sentenza con cui il giudice chiude il processo davanti a sé - costituisce un aspetto intrinseco al processo, al cui interno è destinata a trovare soluzione: è la sede in cui si discute della regiudicanda quella, esclusiva, nella quale, salva l'ipotesi della compensazione, l'onere delle spese resta fissato, in applicazione del principio di soccombenza (e quindi per una responsabilità essenzialmente oggettiva, che prescinde da qualunque colpa, seppure meramente presunta), a carico della parte che ha dato causa al processo, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata;

che da tanto deriva che - passata in giudicato la sentenza che quelle spese abbia compensato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere - il privato non può iniziare un nuovo giudizio per chiedere, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso dei costi sostenuti per il pagamento delle spese di difesa nel giudizio presupposto, neppure prospettando



che quell'esborso sarebbe stato conseguenza di un'azione amministrativa illegittima;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con il rigetto della domanda avanzata dall' A ;

che le spese del giudizio, di merito e di legittimità, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda avanzata da FNA nei confronti del Ministero dell'interno. Condanna l' A al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero, che liquida, per il giudizio dinanzi al Giudice di pace, in euro 500 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito; per il giudizio dinanzi al Tribunale, in euro 700 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; e per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in euro 800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 luglio 2015.

Gravichese

Am



an

Il Presidente

fravello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 2 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

CASSAZIONE.net